

Le pillole di Legal Corner

21/09/2018

n. 3

MEDICO MEDICINA GENERALE

IL SOSTITUTO INVIA ED EMETTE CERTIFICATI MEDICI CON LA TESSERA DEL MEDICO SOSTITUITO? QUALI SANZIONI?

IL FATTO

Il garante per la protezione dati sanitari, a margine di un processo penale che vide coinvolti 24 medici, [con provvedimento in data 22 maggio 2018](#), sanzionava il medico sostituito ingiungendogli di pagare una sanzione di euro 10.000,00. Il garante ha ritenuto violate le regole di cui all'art. 162, comma 2 -bis, del codice per avere omesso di adottare le misure minime (art. 33 e 32 del codice -ante regolamento europeo) e la regola n. 2 dell'allegato B) del codice.

Le regole previste per la protezione dei dati personali non sono le uniche violate dai due medici .

- Medico sostituto:** salvi più gravi reati, il medico sostituito ha commesso il reato di falso materiale in certificazione medica (art. 476 codice penale).
- Medico sostituito:** oltre ad avere concesso l'accesso ai dati personali al fine di generare una rappresentazione diversa della realtà ed avere violato il dlgs 196/2003 come allora vigente ma ancora attuale anche a seguito della riforma.

Il medico sostituito, inoltre, ha commesso **una violazione di convenzione**. L'art. 37 dell'accordo per la medicina di famiglia impone che la sostituzione (punto 4) deve essere trasparente. Conseguentemente l'azienda è legittimata ad avviare sanzioni disciplinari.

- Entrambi i medici:** hanno commesso una violazione deontologica molto grave che può comportare anche la sospensione dall'esercizio della professione.

Nella fattispecie risultano violati gli articoli del codice deontologico:

- **Art. 3 Doveri generali e competenze del medico:** La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.
- **Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:**---omissis.. La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione **è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico**, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico

In sintesi:

NO	• CERTIFICATI DI MALATTIA SENZA AVERE VISITATO IL PAZIENTE
NO	• NO INVIO REDAZIONE CERTIFICATI CON FIRMA DIGITALE DEL COLLEGA • NO REDAZIONE CERTIFICATI SU CARTA INTESTATA DEL COLLEGA
NO	• CERTIFICATI SULLO STATO DI SALUTE " ORA PER ALLORA" SENZA CHE EFFETTIVAMENTE IL PAZIENTE SIA STATO VISITATO

LA MASSIMA: E' del tutto irrilevante che le credenziali fossero memorizzate nel gestionale in forma criptata. **Quello che rileva è che procedure automatizzate possano essere utilizzate da persone diverse dall'intestatario.**



21 settembre 2018

www.legalcorner.it a cura Avv. Paola M. Ferrari in collaborazione con [BestSoft srl](#)

Studio Legale Avv. P. Ferrari